



ORDINANZA
N. 672 del 22-10-2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - DIVIETO ATTIVITÀ
CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE IN PRESENZA**

IL SINDACO

Visto il perdurare dell'epidemia da Sars coV-2 - COVID 19, che è stata dichiarata ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale pandemia globale;

Richiamati i DPCM del 13/10/2020 e del 18/10/2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispongono di sospendere tutta l'attività convegnistica e congressuale in presenza;

Considerato che è stata convocata dall'Azienda Ulss 9 una Conferenza dei Sindaci in data 21/10/2020, svoltasi in modalità di teleconferenza, concordando l'opportunità di adottare una linea unitaria e comune su tutto il territorio provinciale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Ritenuto pertanto opportuno sospendere tutta l'attività convegnistica e congressuale e ogni tipo di conferenza o riunione in presenza, compresa l'attività delle università popolari o simili, nei luoghi pubblici chiusi;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale

ORDINA

il divieto di organizzare attività convegnistica e congressuale e ogni tipo di conferenza o riunione in presenza, compresa l'attività delle università popolari o simili, nei luoghi pubblici chiusi sul territorio di Bovolone, fino a nuove e diverse disposizioni;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria, in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fino a diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco

F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)